



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

PROVINCIA DI VICENZA

**Regolamento comunale per l'applicazione del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi da 816 a 836)

Indice del Regolamento:

CAPO I –DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Art. 1 Oggetto del regolamento	5
Art. 2 Presupposto del canone	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7
Art. 3 Disposizioni di carattere generale	7
Art. 4 Funzionari Responsabili	7
Art. 5 Tipologia degli impianti pubblicitari	7
Art. 6 Definizioni rispetto alla visibilità degli impianti dalle strade	8
Art. 7 Collocazione – Ubicazione – Distanze	8
Art. 8 Collocazione in zone speciali	10
Art. 9 Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	10
Art. 10 Caratteristiche	11
Art. 11 Mezzi pubblicitari abbinati a servizi	11
Art. 12 Mezzi pubblicitari a messaggio variabile	12
Art. 13 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio	12
Art. 14 Pubblicità effettuata con veicoli in genere	12
Art. 15 Autorizzazioni	13
Art. 16 Domanda di autorizzazione	13
Art. 17 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	14
Art. 18 Pubblicità giochi con vincite in denaro, sale da gioco e sale scommesse	15
Art. 19 Definizione di pubblicità temporanea	16
Art. 20 Autorizzazione per la pubblicità temporanea	17
Art. 21 Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea	18
Art. 22 Altri divieti	19
Art. 23 Definizione di insegna d'esercizio.	20
Art. 24 Criteri per la determinazione della tariffa del canone	20
Art. 25 Dichiarazione	21
Art. 26 Pagamento del canone	21
Art. 27 Rimborsi e compensazione	22
Art. 28 Accertamento	22

Art. 29 Obblighi – Vigilanza – Sanzioni	23
Art. 30 Riduzioni	23
Art. 31 Esenzioni	24
Art. 32 Mezzi pubblicitari vari	25
Art. 33 Riduzioni	26
Art. 34 Esenzioni	26
Art. 35 Norme finali e transitorie	26
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	27
Art. 36 Tipologia degli impianti delle affissioni	27
Art. 37 Servizio delle pubbliche affissioni	27
Art. 38 Impianti privati per affissioni dirette	27
Art. 39 Modalità delle pubbliche affissioni	27
Art. 40 Diritto sulle pubbliche affissioni	28
Art. 41 Materiale pubblicitario abusivo	28
Art. 42 Riduzione del diritto	29
Art. 43 Esenzione dal diritto	29
Art. 44 Pagamento del diritto	30
Art. 45 Pagamento del canone	30
Art. 46 Norme di rinvio	30
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	31
Art. 47 Disposizioni generali	31
Art. 48 Funzionari Responsabili	31
Art. 49 Tipologie di occupazioni	31
Art. 50 Occupazioni abusive	32
Art. 51 Domanda di occupazione	32
Art. 52 Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	34
Art. 53 Obblighi del concessionario	34
Art. 54 Durata dell’occupazione	35
Art. 55 Titolarità della concessione o autorizzazione	35
Art. 56 Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	35
Art. 57 Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	36

Art. 58 Rinnovo della concessione o autorizzazione	36
Art. 59 Criteri per la determinazione della tariffa del canone	36
Art. 60 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	37
Art. 61 Modalità di applicazione del canone	37
Art. 62 Occupazioni occasionali	38
Art. 63 Occupazioni d'urgenza	39
Art. 64 Soggetto passivo	39
Art. 65 Agevolazioni	39
Art. 66 Esenzioni	40
Art. 67 Versamento del canone per le occupazioni permanenti	41
Art. 68 Versamento del canone per le occupazioni temporanee	42
Art. 69 Accertamento e riscossione coattiva	42
Art. 70 Rimborsi	42
Art. 71 Sanzioni	42
Art. 72 Attività di recupero	43
CAPO V – CANONE MERCATALE	44
Art. 73 Disposizioni generali	44
Art. 74 Domanda di occupazione	44
CAPO VI - NORME FINALI	45
Art. 75 Normativa di rinvio	45
Art. 76 Norme abrogate	45
Art. 77 Efficacia del Regolamento	45

CAPO I –DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché la tassa per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, del Comune di Romano d'Ezzelino.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune di Romano d'Ezzelino.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il regolamento per pubblicità stradale non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
6. Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 2

Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree o spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 - b) l'occupazione permanente o temporanea di qualunque tipologia ed effettuata con qualunque mezzo o modalità, anche abusiva, delle aree o degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo, anche parziale, diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale.
4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.
6. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
7. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 3

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della Legge 160/2019:
 - a) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale;
 - b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - c) i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 - d) le relative sanzioni amministrative pecuniarie
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Art. 4

Funzionari Responsabili

1. Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario;
3. Al Funzionario Responsabile del Servizio Commercio – Attività Produttive sono attribuite le funzioni ed i poteri per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, ai sensi dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada

Art. 5

Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Art. 6

Definizioni rispetto alla visibilità degli impianti dalle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando l'installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale o, comunque, entro le fasce pertinenza o di rispetto della stessa.
2. Si definisce "in vista dalla strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del regolamento del C.D.S.; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni o d'insieme contenuto nel mezzo pubblicitario.
3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
 - a) impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
 - b) impianti luminosi (sempre);
 - c) cartelli o altri mezzi pubblicitari in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario;
4. Per parallelismo si deve intendere il posizionamento del mezzo pubblicitario parallelamente alla linea di mezzzeria anche se questa non è presente.

Art. 7

Collocazione – Ubicazione – Distanze

1. All'interno del centro abitato così come delimitato dalla prevista segnaletica stradale ed ove vige il limite di velocità non temporaneo, uguale od inferiore ai 50 Km/h, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del regolamento del C.D.S., purché:
 - a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento C.D.S., a distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede/o percorsi ciclopedonali;
 - b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede e/o percorsi ciclopedonali;
 - c) vengano osservate le seguenti distanze minime e fatto salvo lo spazio di avvistamento della segnaletica stradale previsto dall'art. 79 comma 3 del regolamento del C.D.S.:
 - mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e/o di prescrizione,
 - mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;
 - mt. 10 dopo i segnali di indicazioni;
 - mt. 15 prima delle intersezioni;
 - mt. 10 dopo le intersezioni;
 - mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;

- mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi);
- mt. 15 dagli impianti semaforici;
- mt. 8 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.

d) la collocazione di ogni mezzo pubblicitario non deve creare ostacolo alla visibilità per gli utenti della strada e non deve rendere difficoltosa la visibilità della segnaletica stradale; non devono altresì limitare la visibilità dei cono visuali in corrispondenza di incroci e/o intersezioni.

2. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, a meno di m. 1,5 dai bordi esterni dei marciapiedi e sui cigli stradali, è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.
3. Le distanze di cui al comma 1 non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a mt. 15;
4. Le distanze di cui al comma 1 non si applicano alle insegne di esercizio installate parallelamente al senso di marcia in aderenza ai fabbricati se non contrastano con quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada
5. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del codice, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempre che siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione e fatti salvi i diritti di terzi; in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, per le rispettive competenze, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni rilasciate dagli stessi uffici.
6. Al fine della riduzione e contenimento del numero degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, il presente Regolamento incentiva, anche attraverso deroghe sulle distanze sopra indicate, gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi, anche di più attività, fatto salvo l'art. 23 comma 1 del codice.
7. Gli impianti multipli di preinsegne, fino a 10 su unico sostegno, potranno essere autorizzati anche se collocati in corrispondenza di intersezioni, purché non creino pericolo e difficoltà per la circolazione e non compromettano la leggibilità dell'altra segnaletica stradale obbligatoria, a condizione che le preinsegne siano conformi alla definizione dell'art. 47 comma 2 del regolamento C.D.S., ed ogni singola preinsegna abbia dimensione non superiore a m. 1 x m. 0,20.

Art. 8

Collocazione in zone speciali

1. ai soli fini del presente regolamento, sono considerate “zone speciali” le seguenti aree:
 - a) Zone Artigianali/Commerciali;
 - b) Zone di particolare interesse.
2. Dette zone dovranno risultare individuate con atto della giunta comunale e per esse valgono le seguenti prescrizioni:

2.1) Zone artigianali e Commerciali: potranno essere consentiti, su apposita richiesta, impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da

2.1) Zone artigianali e Commerciali: potranno essere consentiti, su apposita richiesta, impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, sempre che siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.

2.2) Zone di particolare interesse: dette zone potranno essere individuate ove, per motivate ragioni di interesse pubblico, potranno essere imposti limiti di carattere generale più

2.2) Zone di particolare interesse: dette zone potranno essere individuate ove, per motivate ragioni di interesse pubblico, potranno essere imposti limiti di carattere generale più restrittivi di quelli previsti dal presente Regolamento, sempre che siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.

Art. 9

Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del regolamento C.D.S. si osservano le dimensioni massime stabilite dal presente articolo:
 - a) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
 - da mt. 0.00 a mt. 5.00: metri quadrati 6 (sei);
 - da mt. 5.01 a mt. 10.00: metri quadrati 10.00 (dieci);
 - oltre mt. 10.00: metri quadrati 20 (venti).
 - b) se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
 - da mt. 1.50 a mt. 5.00: metri quadrati 6 (sei);
 - oltre mt. 5.00: metri quadrati 10.00 (dieci).
2. Qualora le insegne di esercizio siano poste parallelamente al senso di marcia e la superficie della facciata dell'edificio sia superiore a 100 mq. la dimensione dell'insegna di esercizio potrà essere incrementata nella misura del 10% della superficie della facciata che supera i 100 mq, tale possibilità è esclusa per gli edifici che ospitano più attività.

3. Per gli impianti pubblicitari recanti i messaggi di più di due attività potranno essere consentite dimensioni in deroga ai limiti di cui al comma 1 purché si ottenga un effettivo contenimento dell'affollamento pubblicitario.

Art. 10

Caratteristiche

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del regolamento del C.D.S. e ss.mm. e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, secondo il prudente apprezzamento degli uffici competenti, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.
2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari che siano rifrangenti, anche solo parzialmente, e quelli luminosi che abbiano un livello equivalente superiore a 150 candele per mq. o che comunque possano produrre abbagliamento; inoltre non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo che possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale per ubicazione o colori utilizzati.
3. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati quei messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge, di regolamento o che rechino vilipendio ai comuni sentimenti religiosi.
4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del codice deve essere apposta visibile dalla strada una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del regolamento del C.D.S., sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione (ove ciò non sia possibile si possono identificare le coordinate geografiche);
 - e) data di scadenza.
5. Sui mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati. Sono escluse dall'applicazione della targhetta le insegna poste in aderenza ai fabbricati per le quali tale formalità non sia tecnicamente possibile.

Art. 11

Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

1. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, transenne, archetti parapetonali,

paline e pensiline di fermata autobus ecc.) con superficie inferiore a mq. 3, nei centri abitati non si applicano le distanze previste dagli artt. dal 7 al 9 del presente Regolamento purché gli stessi non siano luminosi, riflettenti e siano impiegati colori tenui.

2. E' vietata la collocazione di messaggi pubblicitari nei servizi situati in corrispondenza delle intersezioni ad eccezione degli archetti parapetonali che non ostacolino la mobilità per gli utenti deboli della strada.

Art. 12

Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 51 del regolamento del C.D.S. e ss.mm., si applicano agli impianti ed altri mezzi pubblicitari collocati nel centro abitato, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada.

Art. 13

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. Le disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento del C.D.S. si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.
2. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di 4 mq. anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b) purché oltre la linea di margine della carreggiata e comunque in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e nel rispetto dell'art. 23 comma 1 del codice.

Art. 14

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 15
Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente.
3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore a tre mesi.

Art. 16
Domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) comunale, secondo le modalità previste, corredata dalla documentazione tecnica prevista dagli artt. 23 e 27 del Codice della Strada e dall'art. 53 del regolamento di esecuzione ed attuazione e quelli eventualmente necessari alla specifica istanza.
3. Alla sopraccitata domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento comprovante il pagamento dei relativi diritti di segreteria.
4. In caso di richiesta di installazione di pubblicità nell'ambito ed in prossimità dei beni culturali o di luoghi sottoposti a vincoli paesaggistico-ambientali occorre la specifica autorizzazione da richiedere ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (artt. 49 e 153).
5. Ogni domanda dovrà riguardare la pubblicità di una sola attività, fatta eccezione per gli impianti di preinsegne (segnaletiche) o altri impianti multipli, ma potrà comprendere più impianti se collocati nelle immediate vicinanze tra loro. In tali casi, tuttavia, si rilascerà l'autorizzazione per ogni singolo impianto.
L'autorizzazione all'installazione di impianti può essere richiesta:
 - a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
 - b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore;
 - c) procuratore speciale (deve essere allegato l'incarico);
6. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, ed è subordinata all'ottenimento di tutti i nulla osta o eventuali autorizzazioni di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Autostrade, Provincia, Soprintendenza, ecc...).

7. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del presente Regolamento:
- a) le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione (superficie non superiore ad un sesto di metro quadro), caratteristiche (una sola per attività) e contenuto (indicazione dei soli: marchio/logo, ragione sociale, tipo di attività svolta, orari di apertura e recapiti telefonici/elettronici) non si configurino come insegna pubblicitaria;
 - b) le indicazioni grafiche applicate alle vetrine al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali salvo quelle che costituiscono comunque una forma di pubblicità;
 - c) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadro;
 - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o negli appositi spazi dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei giornali e delle pubblicazioni suddette;
 - f) i cartelli indicanti i prezzi dei prodotti in vendita e tutte le informazioni al pubblico imposte dalle normative vigenti purché non contengano alcun messaggio pubblicitario;
 - g) la pubblicità dei monopoli dello Stato "VALORI BOLLATI, SALI E TABACCHI ecc.";
 - h) gli avvisi pubblici riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a mezzo metro quadro;
 - i) i mezzi pubblicitari temporanei elencati all'art. 20, comma 7, del presente Regolamento.

Art. 17

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica e, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, al rilascio dell'autorizzazione o al diniego motivato, tale termine è sospeso in caso di domande incomplete che il richiedente è tenuto ad integrare.

2. L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro in formato elettronico secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 9 del regolamento del C.D.S.;
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dell'imposta di bollo e pagamento dei diritti di segreteria vigenti. A seguito del rilascio, copia dell'autorizzazione verrà trasmessa al competente ufficio/gestore per l'applicazione del canone per l'esposizione pubblicitaria, qualora dovuto.
4. Ricorrendone il caso, le strutture che costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato in sede di richiesta dell'autorizzazione;
5. Per gli impianti pubblicitari luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata in sede di richiesta dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione ha validità di tre anni, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del regolamento del C.D.S. ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del codice.
7. Il rinnovo dell'autorizzazione, senza che intervenga alcuna modifica del mezzo pubblicitario, è automatico per quelle che sono state rilasciate quali insegne d'esercizio, salvo comunque il rinnovo degli eventuali nulla osta da parte di enti terzi, se previsti. Per tutte le altre è necessaria un'istanza di rinnovo al Comune che contenga la dichiarazione, nelle forme dell'autocertificazione, di conferma delle caratteristiche dell'impianto già documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione integrate dal necessario nulla-osta dell'Ente proprietario della strada, se diverso dal comune e dell'immobile sul quale è installato il mezzo.
8. La pubblicità per la quale la relativa autorizzazione è scaduta e per la quale non viene richiesto il rinnovo, deve essere rimossa a cura del soggetto autorizzato in solido con il proprietario od avente diritto sull'immobile o terreno ove è installata, entro il termine previsto dalla diffida emessa ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada

Art. 18

Pubblicità giochi con vincite in denaro, sale da gioco e sale scommesse

1. Al fine di contrastare in maniera sempre più efficace il fenomeno della dipendenza dalla pratica del gioco "ludopatia", oltre a quanto già previsto dal Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 "Decreto Balduzzi" e riportato nella Legge regionale Veneto 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", su tutto il territorio comunale è vietata

qualsiasi forma di pubblicità lungo le strade o in vista di esse relativa al gioco con vincite in denaro, all'apertura e all'esercizio di sale da gioco (art. 86 T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931, n. 773), all'apertura e all'esercizio di sale scommesse (art. 88 T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931, n. 773) e di attrazione.

Le disposizioni del presente comma sono applicabili anche alla pubblicità temporanea, così come definita e disciplinata all'art. 20 e 21 del presente regolamento.

2. Esternamente allo stabile ove viene svolta una o più delle attività elencate nel precedente comma, può essere installata una sola ed unica insegna di esercizio che, a differenza di quanto stabilito dall'art. 23, del presente regolamento, per poter essere autorizzata dovrà inderogabilmente possedere i seguenti requisiti:
 - contenere al massimo i seguenti dati: ragione sociale della ditta, insegna, logo, eventuali recapiti e tipo di attività svolta come: sala giochi e/o sala scommesse, a seconda della/e autorizzazione/i rilasciata/e;
 - posta esclusivamente in aderenza alla facciata dell'edificio, parallela alla strada, monofacciale e non luminosa.

Art. 19

Definizione di pubblicità temporanea

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 regolamento del C.D.S., di seguito esemplificativamente indicati:
 - a) striscione;
 - b) locandina;
 - c) stendardo o bandiera;
 - d) segno orizzontale reclamistico;
 - e) pubblicità fonica o sonora;
 - f) qualsiasi altra forma con qualunque altro supporto utilizzato.
2. L'apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del regolamento del C.D.S.
3. L'installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del regolamento del C.D.S., ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che potrà essere inferiore a m. 8.00.
4. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere prescritto dalle vigenti norme contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati negli art. 9 e 10 del presente regolamento, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale.

5. Sulla recinzione o parti esterne dei cantieri edili di cui al comma precedente, è ammessa l'esposizione della pubblicità relativa alle ditte che ivi effettuano i lavori, solo una per ditta su singola direttrice, in deroga:
 - a) alle distanze minime se questa è esposta parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed a patto che la singola superficie non superi i 2 mq, mentre è sempre vietata sulla corrispondenza delle intersezioni ed a meno di m. 5,00 dalle stesse;
 - b) al limite temporale di tre mesi previsto all'art. 15, comma 3, del presente Regolamento.
6. Nei casi previsti dal precedente comma 5, fatto salvo il pagamento del canone per l'esposizione pubblicitaria, non è necessario munirsi dell'autorizzazione a patto che si rispettino i limiti e le prescrizioni ivi stabilite e si invii all'ufficio Commercio copia della quietanza di pagamento del canone.
7. Nei casi previsti dal comma 5 ogni pubblicità dovrà essere rimossa entro il termine di comunicazione di fine lavori. La pubblicità esposta dopo tale termine sarà a tutti gli effetti considerata abusiva e quindi soggetta a sanzione.

Art. 20

Autorizzazione per la pubblicità temporanee

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi e plance, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 comma 9 e 10 del regolamento del C.D.S.
2. La domanda dovrà essere presentata, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima del posizionamento, al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) comunale, secondo le modalità previste, corredata dalla documentazione tecnica prevista dagli artt. 23 e 27 del Codice della Strada e dall'art. 53 del regolamento di esecuzione ed attuazione e quelli eventualmente necessari alla specifica istanza:
 - a) planimetria con indicazione del sito;
 - b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;
 - c) bozzetto e dimensioni;
 - d) dichiarazione, con assunzione di responsabilità, per la stabilità necessaria rispetto al tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.
3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Fatti salvi i diritti di terzi, per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di canone per l'esposizione pubblicitaria ed il corrispettivo per diritti di segreteria.
5. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore lavorative successive alla scadenza del periodo autorizzato, ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del regolamento

C.D.S., dopo tale termine la pubblicità sarà a tutti gli effetti considerata abusiva e quindi soggetta a sanzione.

6. I mezzi pubblicitari temporanei collocati senza la preventiva autorizzazione di competenza del Comune, o senza le autorizzazioni e i nulla osta degli enti sovracomunali competenti, oltre ad essere soggetti alle sanzioni amministrative previste, potranno essere immediatamente rimossi e/o oscurati dal personale incaricato, in danno del trasgressore e/o obbligato solidale. I mezzi pubblicitari, così rimossi, restano a disposizione del proprietario per 10 giorni a partire dall'avvenuta notifica per essere ritirati. Oltre tale termine i mezzi saranno smaltiti in discarica a spese del trasgressore e/o obbligato.
7. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, sono consentite le apposizioni di bandiere, striscioni, gagliardetti e simili in occasione di particolari ricorrenze civili, religiose ed in occasioni di eventi patrocinati e/o di rilevanza comunale, sagre e simili eventi. Allo stesso modo di quelli precedenti, sono consentite le apposizioni temporanee di striscioni da parte di plessi scolastici, scuole materne paritarie ed Asili, esposte con il fine di comunicare particolari eventi quali Open Day etc, sono comunque fatti salvi:
 - le disposizioni contenute nell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada;
 - l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni/nulla osta degli enti sovracomunali (es. Provincia);
 - quanto stabilito al successivo art. 21.
8. La domanda per l'effettuazione della pubblicità fonica deve riportare, oltre ai dati del richiedente, il testo del messaggio trasmesso.
9. E' vietata la pubblicità fonica per l'esercizio del commercio itinerante senza la preventiva autorizzazione.

Art. 21

Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea

1. Sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
 - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o pregiudichi la sicurezza stradale;
 - b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc. mentre è ammessa sulle recinzioni, fatta salva la sicurezza della circolazione stradale.
2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi nei casi previsti potrà essere rinnovata, per una sola volta, con la semplice esibizione all'ufficio Commercio della ricevuta del versamento del canone per l'esposizione pubblicitaria dovuto per il successivo periodo.

3. L'intensità sonora del messaggio pubblicitario fonico non dovrà superare le norme previste in materia di inquinamento acustico vigenti e, comunque, essa è vietata nei pressi dei plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado, nonché nei pressi delle case di cura e riposo. Ai soli fini del regolamento, si quantifica in 100 metri la distanza minima in linea d'aria da osservare dai predetti siti entro la quale la pubblicità sonora è vietata.
4. La pubblicità sonora sul territorio comunale è permessa nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30. La fonte sonora che emette il messaggio non può rimanere ferma e quando ciò dovesse avvenire per una qualsiasi ragione, ogni emissione dovrà cessare.

Art. 22

Altri divieti

1. Al fine di prevenire l'insudiciamento delle strade e degli spazi pubblici, è vietato su tutto il territorio comunale il lancio di manifesti ed altri oggetti da veicoli od aeromobili. Analogamente è vietata su tutto il territorio comunale l'effettuazione dell'attività di volantinaggio mediante abbandono in luoghi all'aperto di volantini, riviste od altro in assenza della persona che la riceve, come ad esempio i volantini che vengono messi sulle auto o casi analoghi.
2. E' vietato attaccare qualsiasi adesivo pubblicitario (anche se reca solo un marchio), di qualsiasi dimensione, su qualsiasi manufatto, anche privato, che affaccia sulla strada o spazio che sia pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio.
3. E' vietata la pubblicità commerciale effettuata a mezzo volantinaggio presso i consumatori, ovunque essi si trovino, qualora in loro assenza tale materiale venisse lasciato fuori dalla cassetta postale od anche al suo interno se, in quest'ultimo caso, il proprietario o avente diritto ha chiaramente manifestato di non voler ricevere tale forma di pubblicità con iscrizioni o frasi del tipo: "no pubblicità", "no volantini" ecc... apposte direttamente sulla cassetta della posta. E' esclusa da tale divieto la pubblicità commerciale indirizzata allo specifico soggetto destinatario anche se in busta aperta.
4. E' ammesso il volantinaggio "ad personam" nelle mani del soggetto destinatario, fermo restando l'obbligo del pagamento della relativa imposta.
5. Per le violazioni del presente articolo, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000 (T.U.E.L.), si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio di una somma di 100 euro da comminare direttamente al trasgressore se individuato e come obbligato in solido colui, persona o ditta, che lo ha incaricato. Qualora non si riesca ad individuare alcuno dei soggetti suddetti, le sanzioni si applicano al beneficiario del messaggio pubblicitario, salvo che questi non dimostri la sua incolpevole estraneità. Si applica la Legge 689/81.

Art. 23

Definizione di insegna d'esercizio.

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art.9, comma 2, del presente regolamento, ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze accessorie all'attività che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività posti a servizio, anche non esclusivo, della stessa.
3. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 24

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art .25

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 26

Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità previste e indicate dall'Ente e dagli uffici competenti
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad euro 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non va versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali,

epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il pagamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, con le modalità e le indicazioni dell'Ente e degli uffici competenti.

Art. 27

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno.

Art. 28

Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 29

Obblighi - Vigilanza - Sanzioni

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del regolamento del C.D.S., è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione od a comunicare l'eventuale rinuncia alla stessa prima del 90° giorno antecedente la scadenza.
2. Della vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento è incaricato personale della Polizia Locale e quello degli uffici tecnici comunali (Edilizia Privata, LL.PP. - Viabilità), fatte salve le competenze degli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della Legge 689/81 e quelli degli altri Enti interessati.
3. Fatte salve quelle penali, le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, previste dall'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 30

Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50 per cento:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità effettuata da spettacoli viaggianti

Art. 31
Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superfici complessive fino a 5 metri quadrati (insegna di esercizio come definita all'art. 23 del presente regolamento);
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, anche in area privata, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso
- d) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- e) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- f) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti

dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) la pubblicità relativa a festeggiamenti e/o eventi patriottici e religiosi
- n) la pubblicità per tramite di volantini, bandiere, striscioni, gagliardetti e simili in occasione di particolari ricorrenze civili, religiose ed in occasione di eventi patrocinati dall'Amministrazione e/o di rilevanza comunale, sagre e simili eventi.
- o) la pubblicità per tramite di volantini, apposizioni temporanee di striscioni da parte di plessi scolastici, scuole materne paritarie ed Asili, esposte con il fine di comunicare particolari eventi quali Open Day etc.
- p) la pubblicità relativa a manifestazioni sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

Art. 32

Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi

pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 20 punti percentuali.

Art. 33

Riduzioni

1. Per le tipologie di diffusioni pubblicitarie di cui all'art 32, è prevista la riduzione pari al 50%, nei seguenti casi:
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a spettacoli viaggianti;

Art. 34

Esenzioni

2. Per le tipologie di diffusioni pubblicitarie di cui all'art 32, sono esentati da pagamento:
 - a) le diffusioni effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - b) le diffusioni relative a festeggiamenti patriottici e religiosi.
 - c) le diffusioni in occasione di particolari ricorrenze civili, religiose ed in occasione di eventi patrocinati dall'Amministrazione e/o di rilevanza comunale quali sagre e simili eventi.

Art. 35

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36

Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Art. 37

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Romano d'Ezzelino costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 38

Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 39

Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 40,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio competente, sul portale istituzionale e sul portale dell'affidatario del servizio, sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 40

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Art. 41

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la

pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% dell'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente.

Art. 42

Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate
 - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma precedente, beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Art. 43

Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Romano d'Ezzelino e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti riguardanti attività di particolare interesse pubblico, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate e patrocinate dal Comune o da enti pubblici territoriali;
 - g) gli annunci mortuari;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 44

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'Ente e dagli uffici competenti
2. In caso di mancato pagamento non verrà dato corso all'esecuzione dell'affissione.

Art. 45

Pagamento del canone

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità e le indicazioni dell'Ente e degli uffici competenti.

Art. 46

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 47

Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Art. 48

Funzionari Responsabili

1. Ai Funzionari Responsabili sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. Ai Funzionari Responsabili degli uffici competenti sono attribuite le funzioni ed i poteri per il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione del suolo e del sottosuolo.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 49

Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 50

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano annuali le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
5. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva con conseguente applicazione della relativa disciplina.
6. Per quanto concerne le misure da adottare in merito alla circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal nuovo Codice della Strada.
7. Il pagamento del canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva priva di concessione.

Art. 51

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) il rilievo dell'area pubblica circostante lo spazio che si intende occupare in modo da poter valutare eventuali altri atti da predisporre (esempio ordinanze specifiche per divieti)
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione ai competenti uffici comunali, i quali provvedono ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Art. 52

Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio competente il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono di competenza dell'Ufficio competente il rilascio degli atti di concessione
2. Coloro che intendono occupare aree pubbliche sono tenuti a presentare apposita istanza al Responsabile del Settore competente mediante deposito all'ufficio protocollo dell'Ente o in alternativa inoltrandola alla PEC istituzionale del Comune.
3. Il Settore competente provvedere a verificarne i contenuti e ad istruire la pratica. Qualora si renda necessario sospende i termini del procedimento allo scopo di acquisire eventuali ulteriori informazioni o documenti necessari per concludere il procedimento.
4. Qualora vi siano i presupposti il Settore competente provvede nei termini di cui all'art. precedente al rilascio dell'atto autorizzatorio o concessorio, ovvero all'emissione del provvedimento di diniego motivato, previa comunicazione del preavviso di diniego.
5. Il provvedimento finale conterrà l'area oggetto dell'occupazione, la sua superficie, il periodo di validità e l'importo che dovrà essere corrisposto e le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali concessioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

Art. 53

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Art. 54

Durata dell'occupazione

1. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. Il Comune, per comprovati motivi di interesse pubblico può, in qualsiasi momento revocare la concessione senza che questo dia luogo e/o comporti richieste risarcitorie o altro per danni diretti o indiretti, mancati guadagni o altro.

Art. 55

Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata al richiedente e non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 56

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'Art. 53, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Art. 57

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 58

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Art. 59

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 60

Criteria di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone rispettivamente corrispondente al:
 - a) canone annuo ridotto del 50 per cento se la frazione eccedente l'anno di occupazione è di durata inferiore o uguale a sei mesi;
 - b) 100 per cento del canone annuo se la frazione eccedente l'anno di occupazione è di durata superiore a sei mesi;

Art. 61

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione

di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare annualmente e/o dell'atto di concessione, in base all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1.50 . In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 62

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di dieci (10 mq) effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 8 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, o traslochi;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
 - f) l'installazione di ponteggi e ripari per manutenzione urgente di edifici, purché non si protragga per più di 12 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno cinque giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 63

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 64

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 65

Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta, a partire dal 31 esimo giorno, del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, viene utilizzato il criterio della frequenza di occupazione sulla medesima area del territorio comunale con frequenza di almeno due volte all'anno

- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'70 per cento;
 - e) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono i loro prodotti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
 - f) Per le occupazioni del suolo comunale riguardanti manifestazioni culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate con l'abbattimento del 80 per cento della tariffa.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni del canone per particolari occupazioni con finalità di interesse generale.

Art. 66

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, qualora autorizzate e autorizzabili:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e) Le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche purchè l'area occupata non ecceda 10 mq;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

- i) le occupazioni realizzate per iniziative ed eventi culturali e sportivi patrocinati dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - j) passi carrabili
 - k) tende esclusivamente retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale, che non impediscano il normale passaggio su suolo pubblico, o rastrelliere al servizio del cittadino e purché non costituiscano delimitazione di aree già soggette a tassazione;
 - n) le occupazioni che non si protraggono complessivamente nell'arco di una giornata per più di 2 ore;
 - o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - p) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;
 - q) Ulteriori fattispecie espressamente indicate in altri regolamenti comunali o dalla normativa sovracomunale vigente
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere l'esenzione del canone per particolari occupazioni con finalità di interesse pubblico o in caso di particolari emergenze.

Art. 67

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità e previste e indicate dall'Ente e dagli uffici competenti.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi

interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Art. 68

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Art. 69

Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 70

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di prescrizione di legge e comunque non superiore a cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura determinata dall'interesse legale.

Art. 71

Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive e/o difformi si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 69 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Art. 72

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, non supera euro 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Art. 73

Disposizioni generali

1. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si rinvia al Regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche.
2. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, o effettuate in difformità della stessa, sono considerate abusive.

Art. 74

Domanda di occupazione

1. Per il rilascio/sospensione/revoca degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.
2. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
3. In caso di mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, al Concessionario inadempiente viene notificato l'avviso
4. Scaduti i termini per il pagamento senza che sia pervenuto il versamento, tale avviso viene trasmesso all'ufficio che ha emesso l'autorizzazione/concessione, il quale provvede, entro trenta giorni, ad emettere il provvedimento di sospensione della concessione per un periodo di trenta giorni.
5. Trascorso il periodo di sospensione senza che sia intervenuta la regolarizzazione di quanto dovuto, l'ufficio competente provvede alla revoca della concessione/autorizzazione.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 75

Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 76

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 77

Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).